

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia fra l'**Associazione Amici dell'Oncologia Onlus**, avente sede in Verbania, Corso Mameli 49 (C.F. 93028960032) qui di seguito chiamata **COMODANTE**, nella persona del suo Presidente **Dr. Sergio Cozzi**

e

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. – in prosieguo d'atto denominata **COMODATARIO** con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, P.I. 00634880033, nella persona del Legale Rappresentante **DR. GIOVANNI CARUSO**, Direttore Generale dell'**A.S.L. V.C.O.**

Si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Il **COMODANTE** dà e concede in comodato d'uso a titolo gratuito, al **COMODATARIO** che a tal titolo riceve e accetta, in perfetto stato di funzionamento e coperti da garanzia i seguenti beni:

- N. 1 barella con sponde
- N. 1 materassino ignifugo
- N. 1 carrello plastificato a tre vassoi
- n. 5 piantane porta flebo con supporto pompe infusione
- n. 2 predellini due gradini
- da destinare alla S.O.C. Oncologia di Verbania

Art.2

Il **COMODANTE** conserva la proprietà dei beni in oggetto.

Art.3

Il **COMODATARIO** si impegna a conservare i beni suddetti con la massima diligenza, servendosene per l'uso proprio cui sono destinati, a mezzo di proprio personale qualificato, e a non cederli a terzi né a titolo oneroso e neppure temporaneamente senza il preventivo consenso scritto del Comodante, pena la restituzione.


Art.4

Le spese di trasporto, imballo e montaggio dei beni resteranno a carico del **COMODANTE** così come quelle relative alla restituzione dei beni.

Art.5

Le spese per la manutenzione straordinaria e le riparazioni non dovute a cause imputabili al **COMODATARIO** sono a carico del **COMODANTE**.

Ogni e qualsiasi intervento sui beni ricevuti in comodato dovrà essere preventivamente autorizzato dal **COMODANTE**.



Art. 6

Le spese per l'ordinaria manutenzione sono a carico del COMODATARIO, così pure quelle relative all'eventuale danno arrecato in conseguenza di uso improprio.

Art. 7

Il COMODATARIO è tenuto a dare tempestiva comunicazione al COMODANTE, qualora per obsolescenza o fine utilizzo tecnico, i beni oggetto di comodato non siano più utilizzati.

Art. 8

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà scadenza il **31/12/2017**, e non sarà tacitamente rinnovabile. Una sua eventuale proroga dovrà essere preventivamente concordata. Il COMANDANTE potrà richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei beni con preavviso di 30 giorni.

Art. 9

Il COMODANTE è sollevato da qualsiasi responsabilità risarcitoria a qualunque titolo derivante da danni causati a terzi dall'improprio uso dei beni oggetto di comodato.

Art. 10

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per quanto non previsto, il presente contratto resta regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna, li

Per il COMODANTE
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ONCOLOGIA
ONLUS
Il Presidente

Dr. Sergio Cozzi

per il COMODATARIO
ASL VCO
Il Direttore Generale

Dr. Giovanni Caruso

